

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 286/CGF

(2007/2008)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 147/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Cherubini Dr. Giorgio, Luciano Dr. Alessandro – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CALVANESE LUCIANO; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI BECCHETTI ANDREA, MINA FRANCESCO E PELLICIONI VALENTINO; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VERRENGIA ANGELO NICOLAS, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES BASSANO ROMANO/QUARTO DELL’1.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 5.3.2008)

A seguito del ricorso proposto da A.S.D. F.C. Bassano Romano, Bassano Romano avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.3.2008, con la quale venivano irrogate ai calciatori della A.S.D. F.C. Bassano Romano le seguenti sanzioni e precisamente:

- la squalifica per 8 gare a Calvanese Giuliano;
- la squalifica per 5 gare ciascuno a Becchetti Andrea, Mina Francesco, Pellicioni Valentino;
- la squalifica per 3 gare a Varrengia Angelo Nicolas;

La Corte di Giustizia Federale ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.3.2008, irrogava a carico del calciatore Calvanese Giuliano la squalifica per 8 gare effettive “per avere , dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, colpito con estrema violenza con calci e pugni un calciatore avversario determinando una rissa tra i calciatori delle due squadre terminata la quale, grazie al fattivo comportamento dei dirigenti delle due società, afferrava un bastone di legno e tentava di colpire nuovamente gli avversari. Inoltre, mentre la terna rientrava negli spogliatoi, a fine gara, profferiva ad un Assistente Arbitrale frase gravemente minacciosa”; ai calciatori Becchetti, Mina e Pellicioni squalifica per 5 gare ciascuno “per avere partecipato ad una rissa colpendo con calci e pugni un calciatore avversario a terra”; al calciatore Varrengia la squalifica per 3 gare “per avere preso parte attiva ad una rissa colpendo con forti spintoni i calciatori avversari.”

Preso atto che nel reclamo, oltre a considerazioni relative ad un asserito errore tecnico dell’arbitro che non possono essere valutate perché attengono alla omologazione della gara non ancora

avvenuta, sostanzialmente si censurano le decisioni del Giudice Sportivo che sarebbero eccessive e sproporzionate e si chiede la riduzione delle sanzioni comminate.

Considerato che i fatti dedotti nei provvedimenti impugnati risultano dagli atti del procedimento e che le sanzioni comminate appaiono proporzionate alla gravità dei comportamenti posti in essere dai singoli calciatori.

Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare le decisioni del Giudice Sportivo

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'ASD FC Bassano Romano di Bassano Romano (Tivoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORONI DANIELE SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/SACILESE DEL 9.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008)

A seguito del ricorso proposto da Calcio Montebelluna S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008, con la quale veniva irrogata al calciatore Moroni Daniele, tesserato presso la società ricorrente, la squalifica per 3 gare; la Corte di Giustizia Federale ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008, irrogava a carico del calciatore Moroni Daniele la squalifica per 3 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “per avere colpito un calciatore avversario con una manata al volto procurandogli una lieve fuoriuscita di sangue.”

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione perché asseritamente “severa e ingiusta”.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano dagli atti del procedimento e che la sanzione comminata corrisponde al minimo edittale (art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S).

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. di Montebelluna (Tivoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGANO MICHELE SEGUITO GARA CECINA/MONTEVARCHI DEL 9.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008 ha inflitto al calciatore Pagano Michele la squalifica per tre gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Cecina/Montevarchi del 9.3.2008 allorquando, a gioco fermo, nella convinzione di passare inosservato, colpiva volontariamente con una testata al mento l'avversario, nonché per aver stratonato la divisa dell'assistente arbitro mentre si allontanava dal campo a seguito dell'espulsione subita.

Avverso tale provvedimento la società Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. interponeva tempestivo e rituale reclamo affidando la propria difesa essenzialmente a due motivi:

a) il proprio calciatore reagiva ad un fallo subito;

b) il calciatore avversario non subiva conseguenze fisiche.

Concludeva, pertanto, per l'attenuazione della sanzione siccome eccessiva rispetto al concreto svolgimento dei fatti.

La Corte, ritenuto che nessuna particolare valenza, nemmeno in funzione attenuante, possa essere riconosciuta al Pagano in virtù dell'invocato stato di provocazione conferma la decisione gravata, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. b del C.G.S., che determina l'applicazione minima della squalifica per tre gare effettive.

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. di

Montevarchi (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete